



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 11/09/2014

COMUNE DI ANDRIA

Approvazione P.U. n. 99.

La Giunta Comunale

...omissis ...

DELIBERA

1) omissis.....

2) omissis.....

3) di approvare il P.U. n° 99/URB: Piano di lottizzazione della maglia C3/11 del vigente PRG compresa tra via Sgarantiello strade di PRG e maglia C3/45, adeguato alle prescrizioni imposte nella deliberazione di Giunta Comunale di adozione n. 267 assunta in data 31 Ottobre 2013, con le prescrizioni di cui alla Determinazione n. 137 del 17 maggio 2013 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, riportate negli artt. 12 e 13 delle Norme Urbanistico Edilizie del Piano, nonché con la prescrizione dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, comunicata nel parere espresso con nota prot. gen. n. 33028 del 29/04/2014, di seguito riportata:

“favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, nel rispetto di quanto, tra l'altro, richiamato nella conclusioni finali della relazione del professionista incaricato dott. geol. Francesco BARTUCCI con la prescrizione che, essendo parte dell'area in vicinanza di strada di PRG, evidenziata nella perimetrazione individuata dal PAI, restano valide tutte le limitazioni vigenti esplicitate nelle attuali NTA del richiamato strumento urbanistico”;

4) omissis.....

5) di dare atto che:

a) L'esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinata al rispetto delle procedure stabilite dal decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni e integrazioni (art. 32, comma 1, lettera g e art. 122, comma 8);

b) Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, qualora non vi avessero già provveduto in precedenza, prima della stipula della convenzione del piano di lottizzazione, gli istanti dovranno produrre, a firma di un tecnico abilitato, una valutazione previsionale del clima acustico;

c) Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 10 giugno 2008, n° 13, qualora non vi avessero già provveduto in precedenza, prima della stipula della convenzione del piano di lottizzazione, gli istanti dovranno produrre, a firma di un tecnico abilitato, le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali;

d) gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, inerenti sia proprietà private sia viabilità pubbliche previste nel piano, devono avvenire nel rispetto del R.R. n. 5/1989, del D. Lgs n. 152/2006, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 20/10/2009, n. 677, nonché, ove applicabile, del "Piano Direttore" approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del 13/6/2002, n. 191.

6) di dare atto che il Rapporto Ambientale Preliminare è stato modificato ed integrato secondo le prescrizioni imposte dalla citata Determinazione n. 137 del 17 maggio 2013 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS;

7) di dare atto altresì che lo schema di convenzione è stato integrato secondo le prescrizioni imposte dalla deliberazione di Giunta Comunale di adozione n. 267 assunta in data 31 Ottobre 2013;

8) di dichiarare esplicitamente, così come previsto all'art. 2 delle NTE del Piano e giusta annotazione del 09/10/2013 a margine della relazione istruttoria datata 03/07/2013, che il piano contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, sicché ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 potrà essere utilizzato l'istituto della denuncia di inizio attività per l'assenso urbanistico-edilizio degli interventi previsti; per quanto non espressamente indicato si prescrive l'osservanza delle N.T.E. e del R.E. vigenti nonché la legislazione nazionale e regionale vigente. E' fatta salva la determinazione e/o valutazioni relative alla verifica dei parametri edilizi.

9) di stabilire che, dopo l'esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/1980.

Il Dirigente del Settore Ufficio  
di Piano e Pianificazione Strategica  
Ing. Felice Piscitelli

---